

**COMUNE DI FORLÌ****Bando per la concessione di contributi a favore di Micro e Piccole Imprese  
per la realizzazione della diagnosi energetica****Art. 1 – Finalità e obiettivi**

Il presente bando è finalizzato ad incentivare le Micro e Piccole imprese del territorio a realizzare la diagnosi energetica delle proprie sedi di impresa, con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza delle imprese medesime, circa l'incidenza dei consumi energetici e la necessità di compiere investimenti più efficienti ed efficaci ai fini della riduzione degli stessi.

**Art. 2 – Destinatari del contributo**

Il presente bando è rivolto alle Micro e Piccole imprese, aventi un fatturato annuale oppure un totale di bilancio annuo massimo di 5 milioni di euro, secondo le definizioni del D.M. delle attività produttive del 18 aprile 2005 "*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*", e che abbiano i seguenti ulteriori requisiti obbligatori alla data di presentazione della domanda:

- a) non agire in nome e/o per conto di consorzio, società consortile, rete d'impresa od ATI, anche in forma cooperativa;
- b) essere regolarmente costituite da almeno due anni, nonché essere annotate come attive nel Registro delle imprese;
- c) svolgere l'attività prevalente presso una sede, principale o secondaria/unità locale, ubicata nel Comune di Forlì;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di liquidazione (anche volontaria) o di insolvenza comportante l'assoggettamento a procedure concorsuali o stabilite dal Codice della crisi (D.lgs. n. 14/2019);
- e) non essere impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014;
- f) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- g) non trovarsi in posizione debitoria effettivamente accertata nei confronti del Comune di Forlì, salva rateizzazione del debito autorizzata e regolarmente in corso;
- h) poter ottenere finanziamenti da parte dello Stato o da altre amministrazioni pubbliche in regime «de minimis», secondo i criteri indicati nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- i) non essere in situazioni costituenti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal vigente Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.), come stabilito dalla normativa vigente per il regolare esercizio dell'attività;
- j) essere in regolare possesso dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività (autorizzazioni, licenze, scia, ecc.), ove previsti;

k) non avere conseguito titoli abilitativi all'esercizio dell'attività sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato;

l) avere la capacità a contrattare con la P.A.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo, anche se svolga la propria attività in più sedi/unità locali ubicate nel territorio del Comune di Forlì.

### **Art. 3 – Dotazione finanziaria e entità del contributo**

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a 30.000,00 €, salve ulteriori risorse aggiuntive, qualora disponibili.

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto, finalizzato a coprire quota parte del costo complessivo, al netto dell'IVA, della diagnosi energetica finalizzata ad individuare azioni per il risparmio energetico o l'aumento della copertura del fabbisogno energetico con energia proveniente da fonti rinnovabili in una delle sedi operative in cui si svolge l'attività dell'impresa. Il costo unitario massimo ammesso per la diagnosi energetica è pari a 2,50 €/m<sup>2</sup> per edifici fino a 2.500 m<sup>2</sup> compresi e 2,00 €/m<sup>2</sup> per superfici maggiori. Il contributo non potrà comunque superare 1.000,00 €.

Il valore massimo del contributo potrà essere innalzato a 1.500,00 € per le imprese che intendano adottare un sistema di gestione dell'energia ISO 50001, in tal caso occorrerà documentare l'avvenuta certificazione.

### **Art. 4 – Requisiti della diagnosi energetica**

La diagnosi energetica dovrà essere redatta in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 del D.lgs. 102/2014, comprovata dal rispetto delle norme tecniche UNI CEI 16247 e dovrà riportare i metri quadrati di superficie utile oggetto di analisi e prevedere l'individuazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili, con la quantificazione dei risparmi conseguibili rispetto agli indicatori di prestazione energetica dell'impresa (intesa come consumi energetici normalizzati ai dati di produzione o in generale alle variabili che possono influenzare i consumi stessi).

Sono ammissibili anche gli interventi che implicano modifiche gestionali (buone prassi), che non necessariamente prevedono investimenti impiantistici.

La diagnosi energetica dovrà inoltre essere redatta da soggetti abilitati ai sensi del D.lgs. 102/2014 e devono essere individuati tra:

- Società di servizi energetici o Energy Service Company (ESCO) certificate secondo la norma UNI CEI 11352:2014;
- Esperti di Gestione Energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339:2009.

### **Art. 5 – Spese ammissibili**

Sono ammissibili al contributo le spese per gli incarichi a tecnici abilitati, esterni all'impresa, per la redazione della diagnosi energetica in osservanza dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.lgs 102/14 e delle norme UNI CEI 16247-1-3.

### **Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda**

Ai fini della partecipazione al bando, le imprese interessate dovranno presentare la domanda di ammissione al contributo, utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta e pubblicata sul sito internet del Comune di Forlì, corredata della seguente documentazione:

1. Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e dell'entità del contributo richiesto (come calcolato secondo i criteri esposti all'art. 3);

2. Copia del preventivo d'incarico relativo alla diagnosi energetica, che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome/ragione sociale e codice fiscale/partita IVA del soggetto richiedente il contributo;
- indirizzo e dati catastali dell'immobile oggetto di diagnosi;
- riferimento esplicito allo svolgimento della prestazione di diagnosi energetica;
- nome/ragione sociale e codice fiscale/partita IVA del soggetto incaricato della diagnosi;
- metri quadrati di superficie utile oggetto di analisi;
- cronoprogramma delle attività relative allo svolgimento della diagnosi energetica con l'indicazione dei tempi di conclusione delle attività.

Le domande per l'assegnazione del contributo, redatte in bollo, devono essere presentate, a pena di esclusione, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo: [comune.forli@pec.comune.forli.fc.it](mailto:comune.forli@pec.comune.forli.fc.it), a far data dal giorno di pubblicazione del presente bando, entro le ore ..... del giorno .././....., come risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC stessa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire i termini di presentazione delle domande, mediante apposito avviso, da approvare e pubblicare con le stesse modalità del presente bando.

#### **Art. 7 – Assegnazione e liquidazione dei contributi**

Il responsabile del procedimento comunica al richiedente, via PEC, l'esito degli accertamenti dei requisiti e dei presupposti dichiarati nella domanda, entro il termine di 30 giorni dalla data di protocollo della stessa regolarmente presentata.

Qualora la domanda presenti irregolarità od omissioni di dichiarazioni o di documentazione a corredo, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato, con richiesta delle necessarie integrazioni, da produrre entro un termine massimo di 30 giorni, decorsi inutilmente i quali la domanda s'intende respinta. La richiesta di integrazioni interrompe i termini di cui al comma precedente, che ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle dichiarazioni e/o della documentazione regolari e complete.

Ai fini dell'assegnazione del contributo, il responsabile del procedimento può stabilire di effettuare controlli a campione per la verifica di quanto dichiarato e documentato con la domanda presentata, secondo i criteri prestabiliti dal suo dirigente responsabile. In mancanza di questi ultimi, si applica la regola del controllo puntuale.

L'assegnazione del contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC di invio, in esito alla verifica positiva del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Il contributo è cumulabile con altri incentivi concessi da Regione Emilia Romagna o dal Comune di Forlì o da altri Enti, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti in regime «de minimis».

Il contributo assegnato è liquidabile a seguito della trasmissione con PEC al responsabile del procedimento, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione di assegnazione, di:

- copia firmata digitalmente della relazione di diagnosi energetica, eseguita dal tecnico abilitato e consegnata al richiedente, come da incarico conferito a seguito del preventivo allegato alla domanda ai sensi del precedente art. 6;
- copia della fattura emessa per la medesima diagnosi energetica, con indicati espressamente il valore e il riferimento all'incarico relativi;
- documentazione attestante l'effettivo pagamento della fattura di cui sopra (ad es., copia di ricevuta di bonifico bancario).

